

CIRCOLARE 5/2022 DEL 12 GENNAIO 2022

NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

*Rif. normativi L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge, con modificazioni, del e di prassi: D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*

*In sintesi*

*In sede di conversione in legge del cd. Decreto Fisco-Lavoro, viene introdotto l'obbligo di **effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali.*

La norma introdotta tratta il tema delle ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale; in sede di accesso dell'Ispettorato del Lavoro, **ai fini del computo dei lavoratori irregolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro**, si devono conteggiare anche i lavoratori eventualmente inquadrati come lavoratori **autonomi occasionali, senza che ne sussistano le condizioni richieste dalla normativa.**

Al fine di monitorare e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, **a partire dal 21 dicembre 2021 il committente ha l'obbligo di comunicare preventivamente rispetto all'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni**, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, **l'avvio dell'attività lavorativa dei lavoratori autonomi occasionali.**

Tale comunicazione avviene mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità operative in materia di lavoro intermittente (art. 15, comma 3, D.lgs. 81/2015).

**In caso di violazione dell'obbligo, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Si riporta di seguito il link alla Nota diffusa ieri dall'Ispettorato del Lavoro relativamente alle modalità di comunicazione delle prestazioni occasionali ([Clicca qui](#))